



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCI APS  
Comitato regionale Liguria (ARCI Liguria Aps)**

*Approvato nella seconda sessione del VII Congresso ARCI Liguria  
Genova, Circolo CAP, 22 settembre 2018*

**Proposte di modifica del 17 dicembre 2022**

**PREMESSA**

L'associazione "**ASSOCIAZIONE ARCI APS Comitato regionale Liguria (ARCI LIGURIA)**

" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

Arci APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (ǝ). Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

**TITOLO I – definizione, finalità e attività**

**Art. 1 – Forma giuridica e principi generali**

"**ASSOCIAZIONE ARCI APS Comitato regionale Liguria** " (di seguito denominata "ARCI Liguria" o "Comitato regionale" nel presente testo ) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Genova, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

"ARCI Liguria" è il Comitato Regionale di ARCI nazionale della Regione Liguria ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato regionale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata da cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali. L'Associazione sostiene l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con gli altri soggetti della società.

## **Art. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono finalità dell'Associazione:

### **a) (general)**

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

### **b) (difesa e promozione del diritto di associazione)**

- l'impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
- l'impegno per l'affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita di soci, comunità locali e delle persone in generale;
- la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;

- la promozione e la difesa del modello circolistico come forma avanzata di gestione di spazi ricreativi culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono quegli spazi;

c) (diritti e attività culturali)

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;

- la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni

- la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile

- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

d) (diritti delle donne, di genere e convivenza)

- il superamento delle logiche binarie di genere, anche attraverso pratiche transfemministe, queer, lavorando per la piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, dei loro diritti e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti;

- la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

- l'affermazione nell'Associazione di una cultura e un approccio femminista e transfemminista, per ridisegnare la società e la sua organizzazione a partire dalla valorizzazione delle differenze di genere e dalla presenza paritaria delle donne;

- lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere in chiave intersezionale, con l'impegno ad affermare il diritto all'autodeterminazione dei propri corpi, a contrastare la violenza di genere e agire per il riconoscimento dei diritti civili e la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione di tutte le soggettività comprese le persone trans, non binary e gender nonconforming;

- l'impegno a rendere i circoli e tutti gli spazi decisionali e relazionali dell'Associazione luoghi più accoglienti, inclusivi, sicuri e attraversabili;

e) (diritto alla pace, alla giustizia globale, lotta ai poteri criminali)

- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, il sostegno alle lotte per l'autodeterminazione dei popoli, la ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la progressiva riduzione delle spese militari;

- l'impegno per la giustizia globale, per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;

- la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l'universalità dei diritti;

- l'educazione alla responsabilità sociale ed alla cittadinanza globale, la tutela dei beni comuni materiali ed immateriali, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti di libertà e uguaglianza;

- l'affermazione della cultura della legalità democratica e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;

f) (lotta alle discriminazioni e società aperte e inclusive)

- la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo, abilismo, ageismo, xenofobia, pregiudizio, linguaggio di odio, omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, binarismo, sessismo, sierofobia, intolleranza, violenza e censura;

- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

- la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale di una nuova cittadinanza che riconosca le diversità e valorizzi l'interculturalità; il protagonismo e l'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;

- la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;

- la promozione e la tutela del diritto d'asilo e di una accoglienza dignitosa;

g) (giustizia climatica e ambientale)

- l'impegno a favore della giustizia climatica, della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse, del modello agroecologico, della sovranità alimentare, dell'economia circolare, dell'educazione ambientale, dei gruppi d'acquisto e delle comunità a supporto dell'agricoltura sostenibile, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile;

- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare delle comunità energetiche;

- il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

- l'impegno di perseguire la giustizia climatica per la realizzazione di una società ecosostenibile e a zero emissioni;

- di promuovere pratiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica ed ecologica per la salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità, della società umana e della vita sulla terra;

h) (diritti sociali)

- l'impegno per i diritti sociali, la lotta alla disegualianza, per lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale, per l'accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;

- la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;

- la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;

- la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;

- la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste.

- l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;

- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare alle giovani, alle donne, alle immigrate, alle precarie e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

i) (diritti generazionali)

- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;

- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica anche promuovendo comunità educanti;

- il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

j) (volontariato e formazione)

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, all3 docenti e all3 student3 di ogni ordine e grado;
- k) (mobilità)
  - la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dell3 e per l3 giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
  - la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

### **Art. 3 – Attività di interesse generale**

ARCI Liguria persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dell3 propri3 associat3, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ARCI Liguria potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza.

Il Comitato regionale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle proprie persone associate o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 – Federazione Arci**

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

#### **Art. 5 – Utilizzo del marchio e della denominazione**

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

### **TITOLO II - la forma associativa**

#### **Art. 6 - Associati**

Possono aderire ad ARCI:

- le persone fisiche;
- associazioni di promozione sociale (APS);

- associazioni con la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- le Società di Mutuo Soccorso di cui all'art. 42 e ss del CTS
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale).

L'adesione ad ARCI presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto. Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione e adottano la tessera dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 6 bis – Procedimento di ammissione delle persone fisiche**

Le aspiranti soci presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organo di amministrazione dell'associazione aderente, o di uno o più componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI all' nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel registro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessato potrà presentare ricorso all' Presidente della base associativa aderente entro i successivi trenta giorni.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Soci alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima. In quest'ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all'organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.

La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.

#### **Art. 6 ter – Procedimento di ammissione per le persone giuridiche**

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l'articolazione territoriale competente.

La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione è deliberata dall'organo di amministrazione dell'articolazione territoriale competente.

La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

#### **Art. 7 – Autonomia delle organizzazioni aderenti**

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI prende e dà atto dell'autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

#### **Art. 8 – Diritti degli associati**

Nei rispettivi livelli di cui la rete associativa si compone e secondo il principio generale della democrazia rappresentativa, i3 associat3 hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione;
- eleggere e revocare gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

I3 associat3 sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia competenti.

#### **Art. 9 – Recesso e decadenza dell3 associat3**

Salvo diritto di recesso, la decadenza dell3 soci3 e delle organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso dell3 soci3 o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento.

In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell'associazione.

### **TITOLO III - il sistema istituzionale**

#### **Art. 10 – Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri**

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

#### **Art. 11 – Articolazioni della rete ARCI**

Il sistema associativo dell'ARCI si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

#### **Art. 12 – Comitati territoriali**

Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio di propria competenza, ed ha le funzioni di:

deliberare l'ammissione delle persone giuridiche;

acquisire e conservare i dati e i documenti obbligatori delle organizzazioni aderenti, anche attraverso gli strumenti informatici forniti dalla rete associativa nazionale, monitorandone l'aggiornamento periodico;

rappresentare l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche;

espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate secondo un apposito regolamento;

tutelare e supportare l'attività delle organizzazioni aderenti;

valorizzare l'insediamento associativo e promuoverne lo sviluppo



promuovere, col coinvolgimento delle organizzazioni aderenti, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI.

In caso di violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere all'è legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'assemblea.

Laddove il legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, l'è I Presidentè del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse dal Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di soci3 esistente nell'area di competenza;
- un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

Su iniziativa delle organizzazioni aderenti, la valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con l'organo di amministrazione nazionale.

Il Comitato Territoriale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

### **Art. 13 – Comitati regionali**

Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell'Associazione a livello regionale ed ha le funzioni di:

coordinare, valorizzare, tutelare e promuovere l'azione dei Comitati territoriali;

sostenere i Comitati territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti;

favorire la crescita delle competenze dell'3 dirigenti territoriali;

In accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, delibera l'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza regionale, secondo quanto previsto dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;

promuove, col coinvolgimento dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI;

definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati;

sviluppa i rapporti con l'ente Regione e rappresenta l'ARCI nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale;

verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta conduzione della vita associativa dei Comitati territoriali

espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate, secondo un apposito regolamento, con particolare attenzione ai rapporti con l'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;

Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti nazionali.

In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, il Comitato Regionale – in accordo con la Presidenza Nazionale - ne può temporaneamente espletare le funzioni.

In caso di accertate violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un Comitato territoriale, il Comitato Regionale può richiedere all'è legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'organismo assembleare (assemblea o consiglio). Laddove l'è legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, il/la Presidentè del Comitato Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell'organismo assembleare, dandone informazione al Collegio dei Garanti e all'organo di amministrazione della rete associativa nazionale.

Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.

Il Comitato Regionale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

#### **Art. 14 – Compiti degli organismi di direzione nazionale**

Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di:

- promuovere, valorizzare e rappresentare il progetto associativo ARCI, garantendo l'unità dell'Associazione e la tutela del logo ARCI;
- attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione nazionale, esercitando la direzione politica e organizzativa e la rappresentanza unitaria della rete associativa ARCI a livello nazionale e internazionale;
- coordinare, valorizzare, tutelare l'iniziativa associativa e promuovere lo sviluppo della rete ARCI nel territorio;
- rafforzare l'associazionismo nel Mezzogiorno e nelle aree con minor radicamento e strutturazione territoriale;
- attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovere strategie di sviluppo e consolidamento dell'Associazione nel territorio, in questo riferendosi a un principio di sussidiarietà, d'intesa con il livello regionale;
- favorire le relazioni orizzontali fra le strutture del territorio e il loro concorso alla realizzazione del programma generale dell'Associazione, anche attraverso sedi tematiche di coordinamento e lavoro comune;
- garantire ai Comitati Territoriali e Regionali servizi di indirizzo, consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all'associazionismo e ai vari campi di attività dell'ARCI;
- strutturare attività continuative di formazione dell'3 dirigenti ARCI, da realizzarsi tanto a livello nazionale che delle articolazioni territoriali, allo scopo di favorire a tutti i livelli la crescita e l'aggiornamento delle competenze;
- sostenere l'azione dei Comitati Territoriali e Regionali sul piano della progettazione, degli indirizzi programmatici, dell'interlocuzione politica e istituzionale, anche a livello nazionale e internazionale;
- organizzare strategie e misure con riferimento alla tutela dei dati personali dell'3 soci'3 trattati a qualunque livello, per le finalità definite dall'ARCI, in conformità al presente Statuto.

Competenze e responsabilità nazionali – comprese le attività di cui all'art. 10 – possono essere delegate ai livelli territoriali e regionali, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi, in armonia con le normative vigenti.

Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l'ARCI nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.

#### **Art. 15 – Forma delle articolazioni e rapporti con la rete**

I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale e, pur configurandosi come articolazioni territoriali della rete associativa, sono dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi.

Tali statuti dovranno:

- ove previsto, recepire il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa nazionale ai sensi dell'art. 41 comma 7 ovvero dell'art. 47 comma 5 del CTS;
- in mancanza, recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V e agli artt. 30 e 41.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati alla Presidenza Nazionale e trasmessi al Collegio Nazionale dei Garanti.

Nel caso di perdita della qualifica di ente di Terzo settore da parte di un'articolazione territoriale, le funzioni di rete sono assunte dal livello sovraordinato, salve le attribuzioni degli organismi di garanzia e controllo.

### **TITOLO IV - Il sistema istituzionale regionale**

#### **Art. 16**

Sono organismi di direzione locale, le organizzazioni regionali e territoriali direttamente soggette al controllo ed al coordinamento dei predetti organismi di direzione nazionale.

Per la Regione Liguria il competente organismo di direzione regionale assume il nome di

**ASSOCIAZIONE ARCI APS Comitato regionale Liguria (ARCI LIGURIA)**

#### **Art. 17**

ARCI LIGURIA è il luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i Comitati territoriali della Liguria; sviluppa i rapporti con l'Ente Regione Liguria e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale; definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati territoriali nella regione.

ARCI LIGURIA ha il compito di promuovere e sviluppare l'associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di Comitati territoriali. E' il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo Arci in Liguria.

In concorso con i Comitati territoriali, cura la gestione dei servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

Arci Liguria, tra le altre attività, divulga la libera cultura associativa e si batte per promuovere la coscienza della giustizia e della legalità attraverso informazione e formazione, promuovendo politiche di strategia di lotta non violenta contro l'illegalità con particolare attenzione alla criminalità organizzata; inoltre, fornisce sostegno e solidarietà ai soggetti collettivi che combattono i sodalizi criminali e che promuovono la resistenza alle infiltrazioni di tipo malavitoso.

A tal fine, Arci Liguria potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste del medesimo articolo e per i delitti strumentali alle attività delle associazioni di stampo mafioso.

#### **Art. 18**

Sono organismi di direzione regionale di ARCI LIGURIA:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- Lø Presidentø Regionale;
- Lø vice Presidentø Regionale;

- la Presidenza Regionale;

#### **Art. 19**

Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni quattro anni, secondo le forme stabilite dal Consiglio Regionale coerentemente alle modalità di convocazione del congresso nazionale.

Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'associazione a livello regionale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica del presente Statuto, ivi compresa la possibilità di accorpare cariche direttive e/o rideterminarne le funzioni;
- fissare i criteri di elezione e il numero dei componenti del Consiglio Regionale
- eleggere il Consiglio Regionale;
- eleggere il Collegio Regionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

Il Congresso Regionale può svolgersi anche in forma straordinaria:

- a) su deliberazione del Consiglio Regionale;
- b) su richiesta motivata di Comitati Territoriali che rappresentino complessivamente almeno 1/3 dei soci complessivi a livello regionale;
- c) per decisione del commissario eventualmente subentrato per decisione degli organismi nazionali preposti.

In tali casi è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione; delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione ed è comunque il Consiglio Regionale che ne stabilisce le norme di svolgimento.

#### **Art. 20**

Il Consiglio Regionale è il massimo organo di governo fra un congresso e l'altro.

E' composto da un minimo di 15 componenti in rappresentanza di tutti i comitati territoriali.

Essa ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Regionale ordinario o straordinario;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il rendiconto economico finanziario e il documento di programmazione economica e le loro eventuali variazioni;
- eleggere l'Ø PresidentØ, scelto tra i suoi membri;
- eleggere l'Ø Vice PresidentØ regionale, su proposta dell'Ø PresidentØ regionale, scelto tra i suoi membri;
- eleggere la Presidenza sulla base dei nominativi proposti dall'Ø PresidentØ regionale;
- nominare commissioni di lavoro e/o settori tematici ed i rispettivi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici, anche nominando propri rappresentanti;
- stabilire i criteri di decadenza, dei propri componenti attraverso apposito regolamento;
- deliberare in ordine all'ingresso di nuove associazioni;
- promuovere disegni di legge di iniziativa popolare, avanzare proposte legislative, promuovere petizioni e referendum regionali.

Il Consiglio Regionale deve provvedere, entro 90 giorni dal suo insediamento, a dotarsi di un apposito regolamento, che ne determini le modalità di funzionamento.

In considerazione della composizione su base proporzionale e del criterio di rappresentanza territoriale, i componenti del Consiglio decaduti o dimessi possono essere sostituiti su proposta dell'organismo assembleare dell'articolazione di cui erano espressione. La delibera di sostituzione è approvata dal Consiglio Regionale nella prima adunanza utile.

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei membri in carica. Viene convocato secondo quanto previsto dal regolamento. Le delibere sono verbalizzate in apposito libro verbali e sono a disposizione per la consultazione e la verifica.

La composizione del Consiglio Regionale deve essere tale da vedere rappresentati tutti i Comitati territoriali.

Nessun Comitato territoriale può avere la rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta nel Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'Presidente regionale. Nel caso in cui l'Presidente venga sfiduciato, il Consiglio Regionale deve eleggere un altro Presidente regionale entro 30 giorni oppure convocare il Congresso Straordinario entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. Lo stesso procedimento è previsto in caso di dimissioni dell'Presidente.

Nel periodo che intercorre dal congresso straordinario o dalla nuova elezione dell'Presidente regionale, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti all'Vice Presidente regionale o, in secondo luogo, o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, al componente più anziano della Presidenza regionale.

Al Consiglio Regionale è altresì conferita la facoltà di deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto qualora parte della sua normativa si rivelasse difforme dai dettami dello Statuto Nazionale o del modello standard di statuto predisposto dalla Rete associativa nazionale, oltre che per l'adeguamento a nuove disposizioni normative. Tali adeguamenti statutari devono essere confermati dal successivo congresso regionale.

#### **Art. 21**

l'Presidente è eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi membri effettivi.

l'Presidente Regionale rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione sul territorio regionale.

l'Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale e ne assicura il regolare funzionamento; esercita la direzione, il coordinamento politico dell'Associazione.

all'Presidente regionale spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale di ARCI LIGURIA e la rappresenta in giudizio verso terzi; può contrarre obbligazioni in nome e per conto di ARCI LIGURIA nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti; nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali: il tutto sempre su deliberazione degli organi dirigenti.

#### **Art. 22**

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente dell'Presidente regionale, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dalla VicePresidente regionale che, entro e non oltre 30 giorni, provvederà alla convocazione del Consiglio regionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 23**

La Presidenza Regionale è eletta dal Consiglio Regionale su proposta dell'Presidente è organismo di amministrazione ai sensi del d.lgs 117/2017 ed ha il compito di:

- verificare e provvedere all'attuazione del programma deliberato dal Consiglio Regionale;
- predisporre rendiconto economico finanziario (o bilancio) e documento di programmazione economica;
- intervenire sull'andamento della gestione economica e finanziaria;
- compiere tutti gli atti necessari alla rappresentanza esterna del Comitato regionale.

Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato regionale, in particolare di:

obbligare cambiariamente il Comitato regionale;

- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, post-rogozione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;

- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
- Occorrerà invece la preventiva autorizzazione dell Consiglio Regionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

## TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

### *A) I principi generali*

#### **Art. 24**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 36 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- approvazione delle modifiche statutarie come indicato all'articolo 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

#### **Art. 25**

In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale, il I<sup>o</sup> Presidente Regionale, sentito il I<sup>o</sup> Presidente Nazionale e i Collegi Regionale e Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Regionale convocato.

#### **Art. 26**

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei componenti.

#### **Art. 27**

Per favorire l'avvicendamento delle responsabilità si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di Presidento regionale e Vice Presidento regionale.

#### *B) Forme e strumenti della partecipazione*

##### **Art. 28**

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

### **Titolo V - Gli organismi di garanzia e controllo regionali**

##### **Art. 29**

Sono organismi di garanzia e di controllo di ARCI LIGURIA:

- Il Collegio Regionale dei Garanti
- L'organo di controllo

Detti organi assumono a livello regionale, e nei confronti degli organismi locali ad essi riferibili, le medesime competenze dei sovraordinati organismi nazionali di cui ai successivi artt. 30 e 31 del presente Statuto.

I medesimi sono entrambi composti in modo paritetico con 3 membri effettivi e 2 supplenti, garantendo la rappresentanza di tutti i comitati territoriali.

##### **Art. 30**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

1. interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
2. emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
3. verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.13;
4. dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
5. dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Regionale. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sott'ordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

Il Collegio Regionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli subordinati.

I componenti del Collegio Regionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio

Regionale senza diritto di voto. Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale. Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali sono a disposizione del Collegio Nazionale dei Garanti. Per quanto riguarda il livello territoriale le funzioni del Collegio dei Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.

Per quanto riguarda il livello regionale, solo in casi eccezionali tale funzione può essere demandata al Collegio Nazionale.

### **Art. 31 – Organo di Controllo**

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo del Comitato;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare alla Direzione Provinciale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo è formato da tre componenti effettive e da due supplenti, scelte fra le soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuate anche tra persone non aderenti al Comitato.

L'organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.

Le componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori della Direzione Provinciale senza diritto di voto.

Il Congresso può optare per la nomina di un Organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

Alle componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una delle componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, le restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica. È onere delle componenti comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.

### **Art. 32 – Revisione dei conti**

Nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS è nominata un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

La funzione può essere esercitata dall'Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisori legali dei conti iscritti all'apposito registro.

## **TITOLO VIII - Patrimonio, risorse, amministrazione**

### **Art. 33**



Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

eccedenze degli esercizi annuali;

erogazioni liberali, donazioni, lasciti;

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

#### **Art. 34**

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;

i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

i contributi pubblici e privati;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Art. 35**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Regionale predispone:

il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Regionale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;

il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dal Consiglio Regionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

#### **Art. 36**

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

### **TITOLO IX - norme finali e transitorie**

#### **Art. 37**

Resta ferma la facoltà del Consiglio Regionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto Regionale così come previsto e indicato agli art. 20 e 24 del presente Statuto.

#### **Art. 38**

In osservanza alle norme riferite allo scioglimento dell'ARCI nazionale, anche in caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi ragione di un comitato territoriale, regionale o interregionale, il patrimonio del comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

#### **Art. 39**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

*Genova, 17 dicembre 2022*